



SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI RISTORI AD ALCUNE CATEGORIE SOGGETTE A RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 588 DEL 14 MAGGIO 2019.

TRA

la Regione del Veneto (di seguito "Regione"), C.F. 80007580279, rappresentata da, nato a..... il....., il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in 30100 Venezia - Dorsoduro 3901, nella sua qualità di, come da deliberazione della Giunta regionale n.....del ...;

E

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (di seguito "Unioncamere"), C.F. 80009100274, rappresentata da....., nato a il, il quale interviene al presente atto in nome e per conto di Unioncamere, con sede in 30175 Venezia - Marghera, Via delle Industrie 19/D, in qualità di Rappresentante Legale;

PREMESSO CHE

- a) la deliberazione di Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019 ha approvato l'Accordo di Programma tra Regione e Unioncamere per la competitività e lo sviluppo del sistema economico veneto;
- b) la deliberazione di Giunta regionale n. 1799 del 22 dicembre 2020, in attuazione dell'art. 22 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha previsto l'erogazione di ristori a imprese iscritte al Registro delle Imprese, con sede operativa attiva nel Veneto alla data della domanda di ristoro, soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19, mediante lo strumento della convenzione con Unioncamere, attuativa del succitato Accordo di Programma, per un importo complessivo di Euro 19.865.921,05 erogato ai soggetti beneficiari a partire dal mese di aprile 2021;
- c) la legge n. 176 del 2020, oltre a convertire in legge con modificazioni il c.d. Decreto Ristori, decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha abrogato espressamente, tra gli altri, il decreto Ristori quater (decreto legge n. 157/2020), con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base dello stesso, tra cui i provvedimenti adottati dalle Regioni a statuto ordinario in attuazione dell'articolo 22;
- d) l'art. 32-quater del decreto legge n. 137/2020, introdotto dalla citata Legge 176/2020, ha previsto l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per l'anno 2020 (comma 1) e 2021 (comma 2) destinati al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19.
- e) l'art. 27 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute, e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito con Legge n. 69/2021, ha modificato l'art. 32-quater, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2020 n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevedendo l'assegnazione alla Regione della somma di Euro 8.750.000,00, da destinare al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19;
- f) con deliberazione della Giunta regionale n. del....., anche tenuto conto dell'esperienza maturata da Unioncamere in base alla citata DGR 1799/2020, è stata approvata la realizzazione di un'azione congiunta, tra Regione e Unioncamere, da tradursi in uno o più bandi per la concessione di un ristoro una tantum alle categorie operanti nel Veneto, nelle filiere "Turismo" "Agricoltura", "Cultura" e "Sport" e alle attività ivi indicate, colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19;
- g) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- h) l'attività oggetto del presente accordo di collaborazione (di seguito "Accordo") appare corrispondente alle finalità previste dalla succitata deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019, che prevede, in particolare, all'Asse 2 "Attrattività e competitività dei territori" azioni che possono riguardare l'attrattività turistica e culturale;



bd0636ec



- i) la collaborazione tra Regione e Unioncamere, in conformità alle rispettive finalità istituzionali e nell'espletamento delle attività di cui sopra, può assicurare un uso più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e il raggiungimento di migliori e maggiori risultati;

ciò premesso, parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Contenuto

1. La Regione in accordo con Unioncamere intende realizzare un'iniziativa finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro una tantum, talune categorie che sono state colpite dalle restrizioni imposte dalle misure statali e regionali per il contenimento del contagio conseguente alla pandemia da Covid-19.
2. L'intervento sarà attivato con uno o più bandi dedicati ai soggetti di cui all'articolo 2, aventi una sede operativa attiva nel Veneto alla data della domanda di ristoro e operanti nelle filiere "Turismo", "Agricoltura", "Cultura" e "Sport", che svolgono attività indicate dall'art. 2 e precisate dall'elenco allegato al presente accordo di cui fa parte integrante e sostanziale, le quali hanno subito restrizioni in relazione all'emergenza Covid-19. Il codice Ateco delle attività che potranno beneficiare del ristoro dovrà essere quello primario, ad esclusione delle aziende che svolgono attività di agriturismo.
3. I codici Ateco riferiti alle filiere di cui al comma 2 potranno essere integrati da Unioncamere, compatibilmente con le risorse disponibili, previa autorizzazione della Regione.
4. L'iniziativa disporrà di una dotazione finanziaria pari a euro 8.750.000,00, messi a disposizione dalla Regione nell'esercizio 2021, di cui euro 2.250.000,00 destinata alle filiere "Turismo" e "Agricoltura" e alle indicate attività ed euro 6.500.000,00 destinati alle filiere "Cultura" e "Sport" e alle indicate attività, di cui euro 500.000,00 riservati alle attività di cui ai codici ATECO 93.11.20 "Gestione piscine" e 93.11.30 "Gestione di impianti sportivi polivalenti".

Articolo 2 - Categorie destinatarie dei ristori

1. L'intervento di ristoro di cui all'art. 1 spetta alle seguenti categorie:
 - a) le imprese nonché i professionisti, in possesso di partita IVA attiva, aventi una sede operativa attiva e/o esercenti l'attività nel territorio del Veneto alla data della domanda di ristoro, operanti nelle filiere "Turismo" e "Agricoltura", che svolgono attività identificate come di seguito:
 - Agenzie di viaggi e tour operator (codici ATECO 79.11 e 79.12);
 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio nca (codice ATECO 79.90.19);
 - Guide Alpine e Accompagnatori di media montagna, titolari di partita IVA attiva, iscritti ai relativi albi professionali ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna" e successive modifiche ed integrazioni (codice ATECO 93.19.92 denominato "Attività delle guide alpine");
 - Professionisti del settore turistico individuati e definiti ai sensi dell'articolo 82 della legge regionale n. 33/2002 (guide turistiche, accompagnatori turistici, animatori turistici, guide naturalistico-ambientali) abilitati in altre Regioni e residenti nella Regione Veneto (codici ATECO 79.90.20 e 3.4.1.3.0);
 - Fattorie didattiche iscritte all'Elenco regionale delle Fattorie didattiche del Veneto, che non abbiano usufruito di interventi di ristoro già posti in essere dalla Giunta regionale;
 - Fattorie sociali iscritte nell'elenco regionale delle fattorie sociali del Veneto, che non abbiano usufruito di interventi di ristoro già posti in essere dalla Giunta regionale;
 - Agriturismi di cui ai codici ATECO 55.20.52 (Attività di alloggio connesse all'azienda agricola) e 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse all'azienda agricola), che non abbiano usufruito di interventi di ristoro già posti in essere dalla Giunta regionale
 - Aziende agricole di turismo rurale riconosciute ed attive ai sensi della L.R. 28/2012 e s.m.i., che non abbiano usufruito di interventi di ristoro già posti in essere dalla Giunta regionale.
 - b) i soggetti iscritti unicamente al Repertorio economico ed amministrativo, di seguito REA, con sede operativa attiva nel Veneto alla data della domanda di ristoro e operanti nelle filiere "Sport" e "Cultura", che svolgono attività identificate dai codici ATECO di cui all'elenco allegato al presente accordo di cui fa parte integrante e sostanziale;



bd0636ec



- c) i professionisti dotati di partita IVA attiva non iscritti né al RI, né al REA, con sede operativa attiva nel Veneto, alla data della domanda di ristoro e operanti nelle filiere “Sport” e “Cultura, che svolgono attività identificate dai codici ATECO di cui all’elenco allegato al presente accordo, di cui fa parte integrante e sostanziale;
 - d) imprese iscritte al Registro delle Imprese, di seguito RI e soggetti iscritti unicamente al REA, con sede operativa attiva nel Veneto alla data della domanda di ristoro e operanti nella filiera “Sport” in possesso di codice ATECO 93.11.20 “Gestione piscine o di codice ATECO 93.11.30 “Gestione di impianti sportivi polivalenti”.
2. Il requisito della sede operativa attiva e/o dell’esercizio dell’attività nel territorio del Veneto, dichiarato nell’autocertificazione, dovrà già sussistere a far data dall’entrata in vigore delle misure restrittive.

Articolo 3 – Modalità di attuazione

1. L’iniziativa di cui all’articolo 1 consiste nella concessione di un ristoro una tantum a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio vissuta da talune categorie a causa delle misure di restrizione, senza vincolo di rendicontazione di spese connesse.
2. Unioncamere potrà realizzare l’iniziativa anche tramite più bandi tenuto conto del numero dei soggetti che operano in ciascuna delle filiere individuate all’articolo 1.
3. L’entità del ristoro di cui al comma 1 sarà determinata da Unioncamere in base al numero delle domande ammissibili pervenute, tenuto conto delle somme disponibili per le varie filiere e categorie di soggetti beneficiari.
4. Per ciascun bando le domande saranno presentate da parte dei soggetti di cui all’art. 2 a Unioncamere e sottoposte alla verifica istruttoria dei requisiti di ammissibilità da parte degli Uffici dell’Ente.
5. Per semplificare la concessione del ristoro e consentire la massima celerità al procedimento, sulla base di quanto previsto dall’articolo 18 “Autocertificazione” della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dal decreto legge 6 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, i requisiti soggettivi ed oggettivi dei beneficiari saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e saranno poi verificate secondo le modalità previste dal suddetto DPR 445/2000. Unioncamere predisporrà apposito regolamento per i controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive, che verrà condiviso con la Regione.
6. Le risultanze del bando e la graduatoria dei beneficiari saranno pubblicate sui siti istituzionali di Unioncamere e della Regione dando evidenza che l’intervento è finanziato dalla Regione con euro 8.750.000,00.
7. La liquidazione ai beneficiari del ristoro concesso verrà effettuata direttamente da Unioncamere, sulla base delle autocertificazioni presentate, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, a decorrere dalla data di scadenza del relativo bando pubblicato da Unioncamere, fatte salve le verifiche di cui al DPR 445/2000, indicate al comma 5 del presente articolo.
8. Per la realizzazione dell’iniziativa prevista dal presente Accordo, Unioncamere assume la piena e totale responsabilità in merito alle modalità e procedure operative individuate e adottate ai fini della realizzazione di ciascun bando e, a tal fine, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, altre professionalità di supporto individuate con le modalità e procedure previste dall’ordinamento giuridico in materia. Il personale e le professionalità incaricate dell’attuazione del presente accordo potranno avere accesso agli uffici delle parti contraenti, nel rispetto della riservatezza di tutti i dati e delle informazioni acquisite, allo scopo di garantire l’espletamento delle finalità connesse alla realizzazione della presente convenzione. La Regione e il suo personale sono esenti da ogni responsabilità a seguito dell’attuazione della presente convenzione.
9. L’agevolazione si inquadra nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e all’art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

Articolo 4 – Modalità di pagamento

La Regione trasferirà a Unioncamere la somma complessiva di euro 8.750.000,00 al momento della sottoscrizione della presente Convenzione.



bd0636ec



Articolo 5 – Termine per la rendicontazione

Entro il termine del 30 novembre 2021, Unioncamere deve presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta e rendicontare i ristori effettivamente erogati. Unioncamere si impegna a conservare la documentazione originale probatoria dei contributi erogati nei propri archivi per almeno cinque anni successivi alla data di presentazione della relazione finale delle attività svolte, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Articolo 6 – Pubblicità

Unioncamere è tenuta a dare adeguata pubblicità all'iniziativa e ad evidenziare in ogni fase del procedimento che la misura è finanziata dalla Regione con euro 8.750.000,00. Tutte le iniziative di informazione e di comunicazione relative all'intervento dovranno essere preventivamente concordate con la Regione.

Articolo 7 – Composizione delle controversie

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso dovesse nascere controversia dall'esecuzione del presente accordo, è competente a decidere il Foro di Venezia.

Articolo 8 – Durata e registrazione

1. La presente Convenzione sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2021, salvo eventuale e motivata proroga che dovesse risultare necessaria al fine del completamento delle attività connesse all'erogazione dei ristori previsti dal bando.
2. La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico di Unioncamere.

Articolo 9 – Riservatezza dei dati

Unioncamere si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze sulle attività oggetto della presente convenzione. Unioncamere non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione.

Articolo 9 – Privacy

Unioncamere si impegna ad assumere in proprio la titolarità del trattamento in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articoli 10 - Modalità di sottoscrizione

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Venezia, il

Per la Regione del Veneto

Per Unioncamere del Veneto



bd0636ec

